



n. 30535

Sent. 29/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30535 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

ARNOLDI Sebastiano, nato a Ponte San Pietro il 16/03/1970 e residente in Cologno al Serio (BG), loc. Cascina San Giorgio - C.F. RNLST70C16G856B, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI & C. S.n.c.), con sede in Cologno al Serio (BG), loc. Cascina Campagna n. 25 P.I. 03594930160, PEC: molinocampagna@pec.it, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pollini C.F. (PLLNRC60T09A794W) PEC: enrico.pollini@bergamo.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Bergamo (BG) via Monte Sabotino n.2, non costituito in giudizio.

Con intervento *ex art.* 85 d.lgs. n. 174/2016 della
REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente *pro tempore*,

rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 1658 del 08.02.2023 dagli avv.ti

Alessandra Zimmitti (ZMMLSN68C51F205P, pec

alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani

(VNINRLI92A05F205E, pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it)

dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di

quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura

rilasciata su foglio separato unito telematicamente e giuridicamente all'atto

di intervento.

Nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024, con l'assistenza del

segretario Barbara Marta Pisani, sono stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa

Marcella Tomasi e l'avvocato Alessandra Zimmitti per la interveniente.

Omessa la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di

discussione del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 4 agosto 2023, il

Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti conveniva in giudizio ARNOLDI Sebastiano, nella qualità di legale

rappresentante dell'impresa SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI

& C. S.n.c., per condannare «ARNOLDI Sebastiano al pagamento della somma

pari ad euro 85.791,70 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

(AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale

(O.P.R.), in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C.

destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014; in ogni caso, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma oggetto di condanna e spese

di giustizia (queste ultime a favore dell'Erario)».

Il Procuratore regionale esponeva che la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto (doc. nn. 1 e 2 allegati alla citazione).

Tra i diversi destinatari degli accertamenti emergeva il coinvolgimento della società AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI & C. S.n.c. con sede in Cologno al Serio (BG), in persona del legale rappresentante ARNOLDI Sebastiano, beneficiaria in modo illecito di contributi erogati e comunicati dall'O.P.R. regionale, per l'anno 2012, pari ad euro 85.791,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo (doc. 6, file Excel allegato all'atto di citazione).

Più nello specifico, nell'atto di citazione, veniva rappresentato che l'indebita percezione era stata ottenuta tramite la presentazione di documenti formalmente regolari ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi per l'anno 2012 (ossia, finanziamenti comunitari, liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale c.d. F.E.A.S.R.).

	La citazione della Procura erariale era stata preceduta dalla notifica degli	
	inviti a dedurre ai presunti responsabili, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.,	
	rispettivamente il legale rappresentante della società e la società in persona	
	del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , per il tramite della pec iscritta nel	
	pubblico registro della Camera di Commercio e indicata su dati ufficiali della	
	società.	
	Con i predetti inviti a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora	
	dei presunti responsabili ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod.	
	civ.. La società invitata presentava difese ma non chiedeva di essere audita.	
	La Procura, tuttavia, procedeva a citare in giudizio solo la società AGRICOLA	
	FRATELLI ARNOLDI & C. S.n.c. con sede in Cologno al Serio (BG), in	
	persona del legale rappresentante ARNOLDI Sebastiano, ma non anche il sig.	
	Arnoldi Sebastiano in proprio.	
	La società convenuta non si è costituita in giudizio.	
	Con memoria depositata 18 dicembre 2023, interveniva, <i>ex art. 85 d.lgs. n.</i>	
	<i>174/2016</i> , la Regione Lombardia per sostenere le ragioni del Pubblico	
	Ministero. Concludeva chiedendo di <i>«condannare il sig. Arnoldi Sebastiano, a</i>	
	<i>titolo di dolo omissivo, al pagamento della somma pari ad € 85.791,70 oltre accessori</i>	
	<i>di legge sino all'integrale soddisfo, in favore dell'Organismo Pagatore della Regione</i>	
	<i>Lombardia (OPLO)»</i> .	
	Nell'udienza del 25 gennaio 2024, la Procura erariale e la Regione Lombardia	
	interveniente insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	DIRITTO	
	1. Dichiarazione di contumacia della società convenuta.	
	Preliminarmente, questa Sezione osserva che la Procura ha convenuto in	
	4	

	giudizio ARNOLDI Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante	
	dell'impresa SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI & C. S.n.c. e ha	
	formulato le proprie conclusioni chiedendo di condannare ARNOLDI	
	Sebastiano.	
	Da un esame del contenuto della citazione e, in particolare, dalle esposizioni	
	in punto di fatto e di diritto, emerge chiaramente che la <i>vocatio in ius</i> ha come	
	destinataria esclusivamente la società, in persona del legale rappresentante	
	<i>pro tempore</i> che, all'epoca dei fatti, era appunto il socio Arnoldi Sebastiano.	
	La notifica è stata correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 88, comma 5 c.g.c.,	
	presso il difensore nominato in sede di invito a dedurre da Arnoldi	
	Sebastiano esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della società	
	Agricola Fratelli Arnoldi & c. s.n.c. e non anche in proprio.	
	Dunque, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto	
	2016, n. 174), questo Collegio dichiara la contumacia della società convenuta,	
	non costituita, visto che l'atto di citazione e il pedissequo decreto	
	presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione risultano	
	regolarmente notificati.	
	2. Dichiarazione di inammissibilità dell'intervento <i>ad adiuvandum</i> di	
	Regione Lombardia.	
	Sempre in via preliminare, questo Collegio rileva che, con memoria	
	depositata 18 dicembre 2023, è intervenuta, <i>ex art. 85 d.lgs. n. 174/2016</i> , la	
	Regione Lombardia per sostenere le ragioni del Pubblico Ministero.	
	Concludeva chiedendo di «condannare il sig. Arnoldi Sebastiano, a titolo di dolo	
	<i>omissivo</i> , al pagamento della somma pari ad € 85.791,70 oltre accessori di legge sino	
	<i>all'integrale soddisfo, in favore dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia</i>	
	5	

$(OPL O) \gg$.

L'intervento va dichiarato inammissibile in quanto l'atto di intervento *ad adiuvandum* del Pubblico ministero va "notificato alle parti", oltre a dover essere depositato in cancelleria (art. 85 c.g.c.). Nel caso di specie, non si rinviene nel fascicolo processuale la prescritta notifica.

D'altra parte, nel caso di specie, la mancata notifica dell'intervento non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio di parte convenuta che, se si fosse costituita, avrebbe comunque potuto accettare il contraddittorio con l'interveniente Regione Lombardia ed, eventualmente, chiedere un termine a difesa.

3. Merito.

Nel merito, la domanda è fondata.

La motivazione, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c.,
sarà data anche con riferimento al contenuto della citazione. In particolare,
valga il riferimento alle disposizioni normative di origine eurocomunitaria
richiamate nell'atto introduttivo del giudizio.

L'esame delle condotte contestate presuppone l'inquadramento giuridico della vicenda.

I contributi ai quali la società convenuta ha avuto accesso nell'anno 2012, «richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell'effettivo utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo; nella produzione di certificati

di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione)» (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).

Come già ricordato da questa Sezione (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023) «la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede che gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

Il c.d. "disaccoppiamento" aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da "sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.

L'imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.

Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle

	<i>superfici agricole foraggiere di altura.</i>	
	<i>Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa dell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)».</i>	
	<i>Il meccanismo fraudolento, attuato dalla società convenuta con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l., è consistito nell'indicare nelle domande di aiuto, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani nella sua disponibilità tramite un soggetto terzo (Toia Andrea) poi risultato, invece, del tutto estraneo ad un rapporto con la società Agricola Fratelli Arnoldi & c. s.n.c. (si veda la Domanda Unica di Aiuto nr. 2012/00182276 datata 09.05.2012 depositata sub doc. 3A dell'atto di citazione).</i>	
	<i>In particolare, Toia Andrea, ascoltato dai militari della Guardia di Finanza</i>	
	8	

	incaricati delle indagini penali sulla vicenda, ha categoricamente escluso di	
	aver mai attuato tale condotta e ha, anzi, affermato di neppure conoscere la	
	società convenuta.	
	In questo senso, Toia Andrea escusso a s.i. ha dichiarato: «No, ho sempre svolto	
	<i>l'attività agricola di allevamento per mio conto senza mai aver prestato alcun tipo di</i>	
	<i>opera per altre aziende agricole ...omissis ...non conosco le aziende agricole che mi</i>	
	<i>nominate né tanto meno sino ad oggi ne ho mai sentito parlare... omissis...ribadisco</i>	
	<i>che non conosco le aziende agricole che mi nominate né tanto meno sapevo di essere</i>	
	<i>stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno</i>	
	<i>presentato utilizzando il mio codice fiscale...omissis...In relazione alle domande di</i>	
	<i>contributo presentate negli anni di cui mi chiedete, confermo di aver utilizzato</i>	
	<i>solamente ed esclusivamente i terreni per i quali detenevo il titolo di possesso, sia in</i>	
	<i>affitto che di proprietà, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella mia</i>	
	<i>disponibilità...omissis ...Per il periodo dal 2007 al 2014 talvolta ho delegato il sig.</i>	
	<i>Ciocca Diego, in qualità di responsabile della CAA Copagri di Dongo, presso la quale</i>	
	<i>era detenuto il mio fascicolo aziendale, a richiedere e ritirare i modelli 7 di</i>	
	<i>monticazione in virtù di una delega verbale. Preciso che contattavo preventivamente</i>	
	<i>il veterinario dell'Asl, dott. Matteri, al quale comunicavo che sarebbe passato il</i>	
	<i>Ciocca Diego a richiedere e ritirare i modelli 7. Gli stessi modelli venivano gestiti dal</i>	
	<i>Ciocca Diego, presumibilmente per la presentazione delle mie domande di</i>	
	<i>contributo».</i>	
	Dunque, dalle dichiarazioni rese dall'allevatore Toia Andrea si evince come	
	lo stesso, nell'annualità oggetto dell'atto di citazione, abbia svolto l'attività di	
	pascolamento dei propri capi di bestiame solamente per proprio conto e in	
	località incompatibili con quelle dichiarate dal sig. Arnoldi Sebastiano nella	
	9	

	Domanda Unica di Aiuto nr. 2012/00182276 riferita alla SOCIETA'	
	AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI & C. S.n.c..	
	Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile <i>«tali dichiarazioni</i>	
	<i>costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal</i>	
	<i>giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni,</i>	
	<i>delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo</i>	
	<i>fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato</i>	
	<i>all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a</i>	
	<i>quello descritto dal p.m. contabile in citazione»</i> (C. Conti, sez. giur. Lombardia,	
	sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).	
	Si aggiunga che le sopra riportate dichiarazioni sono del tutto credibili, non	
	avendo il “pascolatore” interesse a riferire il falso, e dimostrano l’esistenza di	
	un “modus operandi” finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti	
	non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari	
	ma ideologicamente false (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 1 del 4	
	gennaio 2023). Lo stesso comportamento processualmente inerte della	
	convenuta, da cui il giudice può trarre argomenti di prova (art. 95, comma 3	
	c.g.c.), concorre a far ritenere genuine le dichiarazioni in questione e quindi a	
	ritenere provato il fatto allegato dalla parte attrice.	
	Quanto agli effetti di tale condotta, la società convenuta ha attuato una frode	
	che ha determinato lo sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di	
	interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il	
	mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal	
	regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando:	
	<i>“In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno</i>	
	10	

	<i>adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti,</i>	
	<i>onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”</i> ; elemento confermato dal	
	regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).	
	La condotta (ossia la presentazione della domanda sottoscritta da Arnoldi	
	Sebastiano per conto della società Agricola Fratelli Arnoldi & c. s.n.c.) è stata	
	posta in essere con dolo, non essendo ovviamente ipotizzabile che	
	l’indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta	
	contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, possa essere stata frutto di mero	
	errore.	
	Non rileva, dal punto di vista dell’elemento soggettivo dell’illecito contabile	
	(né tantomeno dal punto di vista dell’elemento oggettivo), la circostanza che	
	la società convenuta si fosse affidata ad un intermediario per la preparazione	
	della documentazione: a prescindere dall’obbligo di controllo dell’operato	
	dell’intermediario, le domande di contributo sono state presentate e	
	sottoscritte personalmente dal rappresentante legale della società convenuta	
	la quale, pertanto, se ne è assunta la totale responsabilità.	
	Le somme erogate per l’annualità 2012 costituiscono pertanto, nella loro	
	integralità, danno erariale che va risarcito. Conseguentemente, la società	
	Agricola Fratelli Arnoldi & c. s.n.c., va condannata al pagamento della	
	somma pari ad euro € 85.791,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla	
	data di percezione dei singoli ratei sino all’integrale soddisfo, in favore della	
	Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari	
	P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014. Dalla somma	
	così indicata devono essere decurtate le somme nelle more già recuperate	
	11	

		dall'Amministrazione.	
		Tale somma dovrà essere rivalutata secondo l'indice ISTAT a decorrere dalla	
		data dell'indebita erogazione e sino alla data della presente sentenza.	
		Sull'importo così rivalutato andranno applicati gli interessi nella misura	
		legale dalla data della presente sentenza e sino al momento del pagamento.	
		La condanna alle spese segue la soccombenza.	
		Nulla per le spese sostenute dall'interveniente Regione Lombardia in quanto	
		il suo intervento è inammissibile.	
		PQM	
		La Corte definitivamente pronunciando:	
		- dichiara inammissibile l'intervento di Regione Lombardia;	
		- condanna la società SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ARNOLDI & C.	
		S.n.c. (P.IVA 03594930160), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
		al pagamento in favore della Regione Lombardia per il tramite	
		dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) della somma pari ad euro €	
		85.791,70, (ottantacinquemilasettecentonovantuno/70), oltre rivalutazione	
		monetaria a decorrere dalla data dell'indebita erogazione e sino alla data	
		della presente sentenza. Sull'importo così rivalutato andranno applicati gli	
		interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al	
		momento del pagamento, tenendo conto, in sede esecutiva, dei recuperi	
		effettuati dall'amministrazione.	
		Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10	
		(settantasette/10).	
		Nulla per le spese di giudizio sostenute dall'interveniente.	
		Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.	
		12	

